

COMUNE DI MARCEDUSA (PROVINCIA DI CATANZARO)

() originale

(X) copia

VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 26 del 16-04-2024	Oggetto: Ri-approvazione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari per gli anni 2024/2026.
----------------------	---

L'anno DUEMILAVENTIQUATTRO addì SEDICI del mese di APRILE alle ore 16:35 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, si è riunita la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
1	GAROFALO Domenico	Sindaco	SI da remoto	
2	SCUMACE Michele	Vice Sindaco		Si
3	RICCELLI Guglielmo	Assessore	SI da remoto	

Presiede il Sindaco, Arch. Domenico GAROFALO, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Partecipa il Segretario Comunale, Dott.Fausto FERRAZZO, con le funzioni previste dall'art. 97, comma 4, TUEL.

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO CHE:

· il D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 06 agosto 2008, n. 133, all'art. 58, rubricato *"Riconoscimento e valorizzazione del patrimonio immobiliare di regioni, comuni ed altri enti locali"*, al comma 1 prevede che per procedere al riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio immobiliare di Regioni, Province, Comuni e altri Enti locali, nonché di società o Enti a totale partecipazione dei predetti enti, ciascuno di essi con delibera dell'organo di Governo individua, redigendo apposito elenco sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, i singoli beni immobili ricadenti nel territorio di competenza, non strumentali all'esercizio delle proprie funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione, redigendo il piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari da allegare al bilancio di previsione nel quale, previa intesa, sono inseriti immobili di proprietà dello Stato individuati dal Ministero dell'economia e delle finanze – Agenzia del demanio - tra quelli che insistono nel relativo territorio;

· la precitata normativa prevede inoltre che:

- l'inserimento degli immobili nel piano ne determina la conseguente classificazione come patrimonio disponibile, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale. Il piano è trasmesso agli Enti competenti, i quali si esprimono entro trenta giorni, decorsi i quali, in caso di mancata espressione da parte dei medesimi Enti, la predetta classificazione è resa definitiva. La deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione, ovvero di ratifica dell'atto di deliberazione se trattasi di società o Ente a totale partecipazione pub-

blica, del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni determina le destinazioni d'uso urbanistiche degli immobili. Le Regioni, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della disposizione legislativa, disciplinano l'eventuale equivalenza della deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione quale variante allo strumento urbanistico generale, ai sensi dell'art. 25 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47, anche disciplinando le procedure semplificate per la relativa approvazione. Le Regioni, nell'ambito della predetta normativa, approvano procedure di co-pianificazione per l'eventuale verifica di conformità agli strumenti di pianificazione sovraordinata, al fine di concludere il procedimento entro il termine perentorio di 90 giorni dalla deliberazione comunale. Trascorsi i predetti 60 giorni, si applica il comma 2 dell'art. 25 della Legge 28 febbraio 1985, n. 47. Le predette varianti urbanistiche, qualora rientrino nelle previsioni di cui al paragrafo 3 dell'art. 3 della direttiva 2001/42/CE e al comma 4 dell'art. 7 del D.Lgs. 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., non sono soggette a valutazione ambientale strategica;

- l'inclusione di un immobile nel piano in argomento, da pubblicare mediante le forme previste per ciascun Ente, ha effetto dichiarativo della proprietà, in assenza di precedenti trascrizioni, e produce gli effetti previsti dall'art. 2644 del codice civile, nonché effetti sostitutivi dell'iscrizione del bene in catasto;

- gli uffici competenti provvedono, se necessario, alle conseguenti attività di trascrizione, intavolazione e voltura;

- contro l'iscrizione del bene nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge;

- la procedura prevista dall'art. 3-bis del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410, per la valorizzazione dei beni dello Stato, si estende ai beni immobili inclusi nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari. In tal caso, la procedura prevista al comma 2 dell'art. 3-bis del citato D.L. n. 351 del 2001 si applica solo per i soggetti diversi dai Comuni e l'iniziativa è rimessa all'Ente proprietario dei beni da valorizzare. I bandi previsti dal comma 5 dell'art. 3-bis del medesimo D.L. n. 351 del 2001 sono predisposti dall'Ente proprietario dei beni da valorizzare;

- le Regioni, le Province, i Comuni e gli altri Enti locali, nonché le società o gli Enti a totale partecipazione dei predetti enti, possono in ogni caso individuare forme di valorizzazione alternative, nel rispetto dei principi di salvaguardia dell'interesse pubblico e mediante l'utilizzo di strumenti competitivi, anche per quanto attiene alla alienazione degli immobili di cui alla Legge 24 dicembre 1993, n. 560;

- gli enti proprietari degli immobili inseriti nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari possono conferire i propri beni immobili, anche residenziali, a fondi comuni di investimento immobiliare ovvero promuoverne la costituzione secondo le disposizioni degli artt. 4 e seguenti del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410;

- ai conferimenti ed alle dismissioni degli immobili si applicano le disposizioni dei commi 18 e 19 dell'art. 3 del D.L. 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni dalla Legge 23 novembre 2001, n. 410;

- in caso di conferimento a fondi di investimento immobiliare dei beni inseriti nel piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari, la destinazione funzionale prevista dal piano medesimo, se in variante rispetto alle previsioni urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita mediante il procedimento di cui all'art. 34 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e delle corrispondenti disposizioni previste dalla legislazione regionale. Il procedimento si conclude entro il termine perentorio di 180 giorni dall'apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all'ente locale. Con la medesima procedura si procede alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica degli immobili conferiti;

· l'art. 42, comma 2 lettera I), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede che l'organo consiliare ha competenza in materia di acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della Giunta, del Segretario o di altri funzionari;

- Che con delibera C.C. n. 4 del 7/3/2024 è stato approvato il piano delle valorizzazioni ed alienazioni in senso negativo;

· il Responsabile dell'Ufficio Patrimonio ha attivato una nuova procedura di ricognizione del patrimonio dell'Ente, sulla base e nei limiti della documentazione esistente presso i propri archivi e uffici, predisponendo un elenco di beni immobili, non strumentali all'esercizio delle funzioni istituzionali, suscettibili di valorizzazione ovvero di dismissione;

VISTO il "Piano delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio immobiliare", di cui all'allegato 1), per il triennio 2024/2026, predisposto dall'Ufficio Patrimonio contenente n. 1 scheda riguardante altrettanti immobili (fabbricati);

VALUTATO, relativamente all'immobile inserito nel suddetto Piano, la sussistenza del requisito della non strumentalità degli stessi all'esercizio delle funzioni istituzionali di questo Comune;

DATO ATTO CHE:

- la programmazione del Comune si attua nel rispetto dei principi generali contenuti nell'allegato 1 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;

- che tra gli strumenti di programmazione va richiamato il Documento Unico di Programmazione (DUP), che, con la relativa eventuale nota di aggiornamento, permette lo svolgimento dell'attività di guida strategica ed operativa degli enti stessi;

- il Piano delle Alienazioni e Valorizzazioni del Patrimonio, congiuntamente al Piano triennale ed elenco annuale delle opere pubbliche ed al Piano del fabbisogno di personale (art. 91 TUEL), è parte integrante del più volte citato DUP;

CONSIDERATO che il Piano medesimo verrà altresì allegato, quale parte integrante, di una futura variazione al bilancio di previsione annuale 2024 e pluriennale 2024/2026, ai sensi dell'art. 58, comma 1, ultimo periodo, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 06 agosto 2008, n. 133;

VISTO l'art. 19, comma 16-bis, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122;

VISTI gli artt. 33, comma 6, e 33-bis, comma 7, del D.L. 06 luglio 2011, n. 98, convertito dalla Legge 15 luglio 2011, n. 111;

VISTO l'art. 27, comma 1, del D.L. 06 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

DATO ATTO dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi dai Responsabili delle Aree interessate, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

Con voti favorevoli unanimi espressi in modo palese

DELIBERA

- 1) Di approvare la premessa narrativa quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.
- 2) Di riapprovare ai sensi dell'art. 58 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 06 agosto 2008, n. 133, il "**Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari**", di cui all'allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto, per l'esercizio finanziario 2024, redatto dall'Ufficio Patrimonio.
- 3) di consentire che l'attuazione del presente Piano possa esplicare la sua efficacia gestionale nel corso del triennio 2024/2026 anche a seguito di aggiornamenti annuali;
- 4) di dare atto che, a seguito dell'adozione della presente proposta di deliberazione, gli immobili inseriti nel Piano in argomento entrano automaticamente a far parte del patrimonio disponibile del Comune, fatto salvo il rispetto delle tutele di natura storico-artistica, archeologica, architettonica e paesaggistico-ambientale;
- 5) di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio di porre in essere tutti gli atti ed i conseguenti adempimenti inerenti il presente provvedimento;
- 6) di dare mandato affinché si provveda alla pubblicazione del "Piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari" all'Albo Pretorio on-line e sul sito internet del Comune;
- 7). di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Urbanistica di attuare tutti gli adempimenti e le procedure previste qualora le destinazioni d'uso degli immobili, per effetto della loro valorizzazione e alienazione, comportino modificazioni allo strumento urbanistico generale vigente;
- 8) di dare atto che contro l'iscrizione di uno o più beni immobili nel predetto Piano è ammesso ricorso amministrativo entro sessanta giorni dalla pubblicazione, fermi gli altri rimedi di legge;
- 9) di dare mandato al Responsabile dell'Ufficio Patrimonio affinché il Piano di cui al presente provvedimento venga approvato ed allegato ad una futura variazione al bilancio di previsione annuale 2024 e pluriennale 2024/2026, ai sensi dell'art. 58, comma 1, ultimo periodo, del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla Legge 06 agosto 2008, n. 133;

Inoltre

LA GIUNTA COMUNALE

in relazione all'urgenza della esecuzione del presente provvedimento, con votazione unanime

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI IMMOBILIARI

[illegible]

C O M U N E D I M A R C E D U S A
(Provincia di Catanzaro)

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Oggetto: Ri-approvazione del piano delle alienazioni e delle valorizzazioni immobiliari per gli anni 2024/2026.

Ai sensi dell'art.49 del T.U. sull'Ordinamento degli Enti Locali di cui al Decreto Legislativo 18.8.2000,n.267 , sulla presente proposta di deliberazione , i sottoscritti esprimono il parere di cui al seguente prospetto:

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' TECNICA,

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

Data: 09/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Domenico Ricca

PER QUANTO CONCERNE LA REGOLARITA' CONTABILE,
SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE.

Ai sensi dell'art. 151, del T.U. 18.8.2000,n. 267;
Si attesta la copertura finanziaria della spesa che trova capienza

Data: 09/04/2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Ass. Michele Scumace

Approvato e sottoscritto: IN ORIGINALE

► Il Presidente

F.to Arch. Domenico Garofalo



► Il Segretario Comunale

F.to Dr. Fausto FERRAZZO

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del TUEL n. 267/2000)

Data **17 APR. 2024**



► Il Segretario Comunale

F.to Dr. Fausto FERRAZZO

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, TUEL n. 267/2000);

☒ è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL n. 267/2000;

☐ è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000).

Data **17 APR. 2024**



► Il Segretario Comunale

F.to Dr. Fausto FERRAZZO

E' copia conforme all'originale e si rilascia per uso amministrativo e d'Ufficio.

Data **17 APR. 2024**



► Il Segretario Comunale

Dr. Fausto FERRAZZO